# COMMISSIONE XII

## INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO COMMERCIO CON L'ESTERO

## LXXIV.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 1967

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE DOSI

## INDICE

PAG.

**Comunicazione del Presidente:**

PRESIDENTE . . . . . 857

**Disegno e proposte di legge** (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (*Approvato dal Senato*) (3757);

MARZOTTO: Modificazioni alla legge 5 settembre 1964, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi (1559);

LENTI ed altri: Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione (2550) . . . . 857

PRESIDENTE . . . 857, 859, 860, 862, 864, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 876, 877, 878, 879, 880, 881

ALESI . . . . . 863

COLLEONI, *Relatore* . . 858, 860, 861, 863, 864, 866, 868, 869, 870, 871, 874, 875, 876, 878, 879, 880

HELFER . . . . . 859

LENTI . . . . 859, 861, 864, 866, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881

MERENDA . . . . . 863

MUSSA IVALDI VERCELLI . . . . . 867, 868

OLMINI . . . . . 876

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* . . . 859, 861, 863, 864, 868, 869, 870, 872, 873, 877, 878, 879, 880, 881

TITOMANLIO VITTORIA . . . . . 863

**Disegno di legge** (*Votazione segreta*):

Modificazioni alla legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4070) . . . . . 882

PRESIDENTE . . . . . 882

PAG.

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE . . . . . 882

**La seduta comincia alle 10.**

MERENDA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

### Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Il deputato Lenti sostituisce il deputato Bottaro per il disegno di legge n. 3757 all'ordine del giorno della seduta odierna.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi (*Approvato dal Senato*) (3757) e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Marzotto: Modificazioni alla legge 5 settembre 1934, n. 305, per quanto concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi (1559) e Lenti ed altri: Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione (2550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3757, già approvato dal Senato, concernente la disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, nonché delle proposte di legge n. 1559, d'iniziativa del deputato Marzotto: « Modificazioni alla legge 5 settembre 1934, n. 305 per quanto

concerne le tolleranze sui titoli dei metalli preziosi », e n. 2550, d'iniziativa degli onorevoli Lenti, Gelmini, Mazzoni, Biancani, Bo, Olmini, Ambrosini, Beccastrini e Battistella: « Produzione e commercio dei metalli preziosi e loro lavorati. Regolamentazione dei titoli e dei marchi di identificazione ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, in una precedente seduta questa Commissione ha approvato i primi cinque articoli del disegno di legge n. 3757, prescelto come testo base per la discussione. Dobbiamo, ora, passare all'articolo 6, di cui dò lettura:

ART. 6.

« Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonché alle materie prime di platino e palladio.

Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:

*a*) nei lavori di platino massiccio e di pura lastra 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;

*b*) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;

*c*) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino: 25 millesimi;
di palladio: 25 millesimi.

Le tolleranze previste ai punti *b*) e *c*) del comma precedente sono ammesse anche per i lavori in argento, con le modalità da stabilirsi con il regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31. Lo stesso regolamento fisserà anche la misura massima degli errori ammissibili in sede di analisi ».

Su questo articolo, che costituisce il terreno su cui si sono già affrontati nel corso della discussione generale i sostenitori e gli oppositori del principio dell'abolizione delle tolleranze, sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Dai colleghi Lenti, Gelmini, Malfatti Francesco, Amasio, Olmini, Cataldo, Beccastrini, Ambrosini, Bastianelli:

Sostituire tutto l'articolo con il seguente nuovo testo:

« Sono ammesse le seguenti tolleranze sui titoli dichiarati:

*a*) per le materie prime ed i semilavorati in lastra e filo di platino, palladio, oro e argento, 1 millesimo;

*b*) per i lavori massicci e di pura lastra: di platino, palladio, argento 5 millesimi; di oro 2 millesimi;

*c*) per gli altri lavori di platino, palladio, argento 10 millesimi; di oro 5 millesimi ».

Dal Collega Mussa Ivaldi: Sostituire il primo comma con il seguente:

« Non sono ammesse tolleranze superiori al grado di approssimazione in meno delle analisi per i lavori in oro e argento, salvo che per oggetti d'oro eseguiti col metodo della microfusione in cera persa per i quali sono ammesse tolleranze fino al 4 per mille ».

Sostituire l'ultimo periodo dell'ultimo comma col seguente:

« Lo stesso regolamento indicherà il grado di approssimazione raggiungibile in sede di analisi ».

Dal colleghi Lenti, Amasio, Ambrosini, Malfatti Francesco, Gelmini, Olmini, Cataldo: Sostituire il primo comma con il seguente:

« Sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonché alle materie prime di platino e palladio sono ammesse tolleranze pari alla misura massima dell'errore ammissibile in sede di analisi ».

Aggiungere dopo la lettera *c*):

« *d*) per lavori in oro eseguiti con fusione in cera persa è ammessa la tolleranza di 5 millesimi ».

Successivamente dagli stessi colleghi presentatori di quest'ultimo emendamento è stato ancora presentato quest'altro emendamento che chiude la serie:

Aggiungere dopo la lettera *c*):

« *d*) Per i lavori in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa è ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi ».

Il Relatore, onorevole Colleoni, ha facoltà di svolgere le sue considerazioni sugli emendamenti presentati.

COLLEONI, *Relatore*. Il primo emendamento, degli onorevoli Lenti, Gelmini ed altri, è già stato illustrato dal collega Malfatti Francesco e riporta integralmente l'articolo 6 della proposta di legge n. 2550 presentato dagli stessi firmatari dell'emendamento. Con esso si vuol riproporre il problema del manteni-

mento delle tolleranze in termini generali e pertanto il Relatore non lo ritiene accoglibile.

Per quanto riguarda l'emendamento Mussa Ivaldi e il successivo a firma dei colleghi Lenti, Amasio, Ambrosini e altri il Relatore propone di unificare nel seguente testo la prima parte: « Il Regolamento indicherà la misura massima dell'errore ammissibile in sede di analisi, tenuto conto dei metodi di saggio che lo stesso regolamento dovrà stabilire per i diversi metalli ».

In merito alle microfusioni in oro a cera persa, con centrifugazione, pressofusione, o fusione con osso di seppia, il Relatore, tenuto conto della discussione generale e delle proposte formulate dalle diverse associazioni di categoria, propone di riassumere i due emendamenti Mussa Ivaldi e Lenti nel seguente articolo che per ora assumerebbe il numero 6-*bis* e successivamente il numero 7:

« Per i lavori in oro eseguiti con il procedimento della microfusione a cera persa, è ammesso il titolo legale di 753/1000. Per questi lavori è consentita una tolleranza di 3/1000 ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Il Governo propone che la prima parte dell'articolo 6, fino alla lettera *c*) compresa, resti invariata e che l'ultimo comma venga invece sostituito dalla seguente nuova formulazione: « Nei lavori in oro, eseguiti col metodo della fusione in cera persa, mediante la centrifugazione, è ammessa la tolleranza di 3 millesimi, quando il titolo dell'oggetto indicato a norma dell'ultimo comma dell'articolo 3, sia di 753 millesimi. Le tolleranze previste ai punti *B* e *C* del secondo comma, sono ammesse anche per i lavori in argento.

Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dai precedenti commi e per l'applicazione delle relative tolleranze, sono fissate dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31. Lo stesso regolamento indicherà anche i metodi ufficiali di analisi da applicare ai fini della presente legge e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime ».

Questa è, a mio avviso, una formulazione più chiara rispetto a quella proposta dal Relatore.

PRESIDENTE. Vorrei sapere se si tratta soltanto di un problema di stesura formale.

LENTI. Per noi non è soltanto un problema di stesura formale, ma di differenza sostanziale. Noi siamo d'accordo con la proposta del Relatore che supera i nostri emendamenti e quello presentato dal collega Mussa Ivaldi, cogliendone la sostanza vera e proponendo – per questo tipo di orificeria che rappresenta oggi l'orificeria di qualità – una formulazione del testo che consente di introdurre la tolleranza di 3 millesimi che è richiesta dalla necessità oggettiva del procedimento tecnico.

Contemporaneamente, questa nuova formulazione che dà la possibilità di dar marchio a quegli oggetti con il titolo 753 consente agli operatori di richiederne il pagamento in base al contenuto di oro di 753/1000 e non di 750.

Qui sta la differenza, e quindi il nostro dissenso sulla proposta attuale del Governo, che è solo apparentemente analoga – seppure formulata in termini diversi – a quella del Relatore. Infatti la proposta governativa prevede il marchio di 750 anche se il titolo effettivo è 753, il che pone a carico personale del fabbricante la differenza fra il titolo a marchio 750 – per il quale può percepire il prezzo dal compratore – e quello effettivo del lavoro, di 753.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Non è esatto quello che lei dice, onorevole Lenti, e se ne accorgerà rileggendo attentamente l'ultimo comma dell'articolo 3 che abbiamo già approvato in una formulazione che s'accorda con l'emendamento da me letto un momento fa: « Nei lavori in oro eseguiti col metodo della microfusione in cera persa è ammessa la tolleranza di 3/1000, quando il titolo sia di 753/1000 », e quindi si ammette implicitamente il titolo di 753/1000.

E siccome abbiamo già approvato l'articolo 3, il quale stabilisce anche che « è ammesso qualsiasi titolo superiore al più alto indicato » (che è il 750/1000) noi, per uniformità, dobbiamo indicare i 750/1000 pur essendo ammesso il 753. Mi pare che la formulazione sia chiara.

Ad ogni modo, se la Commissione lo desidera, posso anche accettare l'aggiunta delle parole « con centrifugazione »; però dovremmo modificare l'ultimo comma, relativo alle tolleranze, che « ... saranno fissate dal regolamento di cui al successivo articolo 31 », aggiungendo: « Lo stesso regolamento indicherà i metodi di analisi, eccetera... ».

HELFER. Mi pare che la proposta dell'onorevole Sottosegretario sia ben chiara.

PRESIDENTE. Su questa base credo si potrebbe raggiungere un accordo per la formulazione definitiva dell'articolo.

LENTI. Insisto sulla formulazione proposta dal Relatore.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore di essere così cortese di leggere il testo dell'articolo 6 come risulta dopo le integrazioni proposte dal Sottosegretario Picardi.

COLLEONI, *Relatore*. L'articolo 6, dopo qualche ulteriore ripulitura formale da me apportata, risulta così formulato:

ART. 6.

« Non sono ammesse tolleranze sui titoli dichiarati relativi alle materie prime ed ai lavori in oro e argento, nonché alle materie prime di platino e palladio.

Per i lavori in platino e palladio sono ammesse le seguenti tolleranze:

*a*) nei lavori di platino massiccio e di pura lastra 5 millesimi; nei lavori di palladio massiccio e di pura lastra, 5 millesimi;

*b*) nei lavori di platino a saldatura semplice, 10 millesimi; nei lavori di palladio a saldatura semplice, 10 millesimi;

*c*) nei lavori di filigrana, in quelli di stile etrusco, in quelli a piccole maglie, in quelli a molte saldature, in quelli vuoti e simili:

di platino: 25 millesimi;
di palladio: 25 millesimi.

Per i lavori in oro eseguiti col metodo della fusione in cera persa, con iniezione centrifuga, è ammesso il titolo legale 753 con la tolleranza di 3 millesimi.

Le tolleranze previste ai punti *b*) e *c*) del secondo comma sono ammesse anche per i lavori in argento.

Le modalità per il riconoscimento delle caratteristiche costruttive previste dai precedenti commi e per l'applicazione delle relative tolleranze, sono fissate dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31. Lo stesso regolamento indicherà anche i metodi ufficiali di analisi da applicare ai fini della presente legge e la misura massima dell'errore ammissibile in sede delle analisi medesime ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo di cui ha dato or ora lettura il Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura:

ART. 7.

« Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 31.

Nell'impronta del marchio sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dagli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate dal regolamento.

Per gli oggetti di platino e di palladio la impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.

Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo.

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31.

Salvo i casi previsti dal successivo articolo 17, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze ».

È stato presentato il seguente emendamento dai colleghi Amasio, Lenti, Malfatti Francesco, Ambrosini, Beccastrini, Olmini, Cataldo, Tempia Valenta:

Aggiungere al comma quinto dopo la parola « per » le parole « le materie prime ».

Sopprimere al comma 9 le parole comprse da « con le eccezioni » fino a « articolo 31 ».

L'emendamento è stato già illustrato nella precedente seduta. Qual'è il parere del Relatore?

COLLEONI, *Relatore*. La prima parte dell'emendamento, quella relativa al comma quinto, è molto chiara, ed è del tutto accettabile dal Relatore. Il comma quinto potrebbe pertanto essere così formulato:

« Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio, la impronta del titolo

legale deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd ».

La seconda parte dell'emendamento Amasio, Lenti ed altri, mi lascia invece perplesso. Sopprimere, infatti, l'inciso: « ... con le eccezioni che saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31», significa destare le più vive preoccupazioni dei grossisti orologiai, i quali nella soppressione dell'inciso vedono la impossibilità di un trattamento speciale per quanto riguarda gli orologi. L'orologio, infatti, è composto di tre parti distinte: la lunetta, la *carrure* e il fondello (la *carrure* è la parte che contiene il meccanismo). Ora, le tre parti possono essere costituite di tre metalli diversi, o essere dello stesso metallo, ma le tre parti sono smontabili, non vincolate da saldature e quindi devono essere marchiate tutte e tre, nel caso in cui si cancelli l'ultima parte del comma 9. Ci sono orologi di gran marca, dal costo assai elevato, rappresentato quasi esclusivamente dal meccanismo, mentre non contengono più di sette-otto grammi d'oro. Ora, tre marchi impressi un un orologio di questo genere, possono comprometterne, attraverso le inevitabili deformazioni, la precisione del funzionamento, o l'impermeabilità, trattandosi di orologi impermeabili.

Per questo motivo il Relatore è contrario alla seconda parte dell'emendamento. I grossisti hanno già molte preoccupazioni in seguito all'applicazione dell'articolo 5 che, nel testo in cui è stato votato, non è certo il migliore agli effetti della marchiatura; non diamogliene delle altre.

LENTI. Le ragioni del nostro emendamento al comma 9 dell'articolo 7 sono plausibili e comprensibili. Mi pare che « ... con le eccezioni che saranno previste dal regolamento... » si lasci un campo un po' troppo libero a tutte le possibili – valide e anche meno valide – eccezioni che possano essere previste dal regolamento stesso.

D'altra parte ci rendiamo conto che le eccezioni sollevate dal Relatore riguardano gli orologi più preziosi, per i quali per altro potrebbero sorgere, in futuro, nuove tecniche costruttive che eliminino gli inconvenienti della marchiatura. Comunque, accettando il principio che ci ha illustrato il Relatore, e per stabilire ugualmente una delimitazione di questi casi accettabili, si potrebbe inserire al comma 9, dopo la soppressione dell'inciso da noi proposta, una frase come: « ... salvo i casi di impossibilità o di inopportunità tecnica... ». Così si eviterebbe di deprezzare un orologio nel caso in cui la marchiatura delle tre parti potesse provocare degli inconvenienti.

Io insisterei perciò con questa formulazione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Io vorrei fare la seguente considerazione: i regolamenti non hanno più un significato se bisogna dire per filo e per segno ciò che è necessario fare. Infine vi sono degli uffici seri, come è quello metrico, per cui non si fanno le cose a capriccio; questo emendamento fu introdotto al Senato proprio perché le categorie interessate avevano proposto la questione riguardante gli orologi. Se si desidera si possono pure aggiungere le parole: « con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31 », ma, a mio parere, mi sembra superfluo.

COLLEONI, *Relatore.* Io risolverei la faccenda dicendo: « Gli oggetti costituiti da più parti smontabili non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31 ».

Quindi, il testo, nel suo complesso, dell'articolo 7 risulta così formulato:

ART. 7.

« Le caratteristiche del marchio di identificazione sono indicate nel regolamento di cui all'articolo 31.

Nell'impronta del marchio sono contenuti un numero atto ad identificare il produttore od importatore e la sigla della provincia dove questi risiede.

Il numero caratteristico da riprodurre sul marchio di identificazione è assegnato dagli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi.

La cifra indicante il titolo dei metalli preziosi, espressa in millesimi, deve essere racchiusa in figure geometriche le cui forme e dimensioni sono indicate dal regolamento.

Per le materie prime e gli oggetti di platino e di palladio la impronta del titolo deve essere, rispettivamente, seguita dai simboli Pt e Pd.

I marchi di identificazione e le indicazioni dei titoli devono essere impressi su parte principale dell'oggetto.

Per gli oggetti che non consentono una diretta marchiatura, questa sarà impressa su piastrina dello stesso metallo dell'oggetto e

ad esso unita mediante saldatura dello stesso metallo.

Gli oggetti di fabbricazione mista di due o più metalli preziosi devono portare, quando ciò sia tecnicamente possibile, l'impronta del titolo su ciascuno dei metalli componenti; in caso contrario le impronte sono apposte sul metallo di peso prevalente.

Gli oggetti costituiti da più parti smontabili, non vincolate da saldature, devono portare il marchio di identificazione e l'impronta del titolo su ciascuna di tali parti, con le eccezioni che, per ragioni tecniche, saranno previste dal regolamento di applicazione di cui all'articolo 31.

Salvo i casi previsti dal successivo articolo 17, è fatto divieto di introdurre, all'interno degli oggetti, metalli non preziosi, mastice ed altre sostanze ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo di cui ha dato testè lettura il Relatore.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 8.

« I marchi tradizionali di fabbrica, o sigle particolari, sono ammessi, in aggiunta a quelli di cui al precedente articolo 7, ma non devono contenere alcuna indicazione atta ad ingenerare equivoci con i titoli ed i marchi di identificazione ».

(*È approvato*).

ART. 9.

« Presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è istituito un Registro al quale sono tenuti a iscriversi:

*a*) coloro che vendono platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere;

*b*) coloro che fabbricano od importano oggetti contenenti i metalli di cui alla precedente lettera *a*).

Per ottenere l'iscrizione al Registro di cui al primo comma del presente articolo gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio competente per territorio in cui hanno la residenza ed unire alla domanda stessa copia della licenza rilasciata dall'Autorità di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 127 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

L'iscrizione nel registro delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura è soggetta alla tassa di concessione governativa, prevista dal n. 204 della tabella allegato *A* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

A cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verrà pubblicato ogni anno il Registro nazionale dei fabbricanti ed importatori, con l'indicazione del loro marchio di identificazione, ricavato dai registri provinciali delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ».

(*È approvato*).

Do adesso lettura dell'articolo 10:

ART. 10.

« Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiuque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'Ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 50 mila se trattasi di aziende industriali.

Il diritto di cui al comma precedente è raddoppiato per quelle aziende indutsriali che impiegano oltre cento dipendenti.

La concessione dei marchi è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al Questore ed alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di Pubblica sicurezza ed alla cancellazione dal registro previsto dall'articolo 9.

Il pagamento dei diritti e delle indennità di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche « pesi, misure e marchio », in uso presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate.

La domanda per ottenere il marchio è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegato *A* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 ».

Sull'articolo 10 è stato presentato un emendamento dei colleghi Gelmini, Bastianelli, Lenti, Amasio, Malfatti Francesco, Cataldo, Olmini, Tempia Valenta, che propone di sostituire al secondo comma dopo le parole « saggio e marchio » le seguenti: « di lire 12 mila se trattasi di aziende artigiane iscritte all'albo delle imprese iscritte presso la Camera di commercio industria e agricoltura; di lire 100 mila se trattasi di aziende industriali con meno di 50 dipendenti; di lire 200 mila se trattasi di aziende industriali con più di 50 dipendenti ».

COLLEONI, *Relatore*. In sostanza i proponenti di questo emendamento sostengono che bisogna attenuare le quote di lire 25 mila previste per gli artigiani e di aumentare di un duplice gradino le quote delle aziende industriali.

Voglio fare presente che la proposta di ridurre a lire 12 mila il diritto erariale per le aziende artigiane comporterebbe una sensibile diminuzione delle entrate con le quali si finanzia la legge in oggetto. Inoltre vorrei far osservare che si tratta non del pagamento di un'imposta, bensì di un servizio. Questa quota è indifferente rispetto alla attrezzatura dell'azienda. Secondo me bisogna vedere dove è la ragione di fondo. Una azienda di grandi dimensioni, che ha nella sua struttura, dei materiali in movimento, paga lo stesso diritto del bottegaio che possiede una sola bilancia per pesare la merce che vende.

Il diverso valore delle cifre trova giustificazione nella diversa entità del servizio. Per me dovrebbe restare ferma la cifra di lire 25 mila per tutti, ma resta aperto il problema delle aziende artigiane, classificate per la loro produzione come artigianato artistico e che quindi come tali possono superare il limite di 10 dipendenti previsto dalla legge n. 860, per cui ne deriva che un'azienda che ha meno di dieci dipendenti paga 25 mila lire come l'azienda che ne ha più di 10 o 20.

Perciò io proporrei di abbandonare il criterio della distinzione tra azienda artigiana o industriale, ma tener presente, invece, il numero dei dipendenti delle aziende, indipendentemente dalla loro natura. Quindi, io consiglierei di mantenere la cifra di 25 mila fino al limite di 30 e 50 dipendenti e di passare alla cifra di 100 mila lire nei casi in cui si superi il suddetto limite.

TITOMANLIO VITTORIA. Io sono d'accordo col Relatore perché la discriminazione in materia di dipendenti può essere utile per talune applicazioni, ma non nel caso specifico. Quindi queste nuove disposizioni che il Relatore vorrebbe inserire non solo aprono la porta a quella che potrà essere la modifica futura della legge n. 860, ma creerebbe una mentalità nuova nel senso che una discriminazione può essere fatta non dal punto di vista dei dipendenti, ma da altri punti di vista, specialmente quando si tratta di oneri di questo genere.

ALESI. Mi pare che una discriminazione sul diritto erariale possa essere motivata in base alla quantità di materiale trattato o al lavoro svolto. Il numero degli operai non c'entra con la quantità di lavoro realizzato. Quindi sarei propenso a mantenere il vecchio testo.

MERENDA. Non sono d'accordo di introdurre discriminazioni relative al numero dei dipendenti, in quanto questa materia è regolata da leggi apposite, fra le quali la 860. Ora, non credo che faremmo cosa buona a scardinare un principio approfittando di una legge particolare; per cui pregherei il Relatore di non insistere sulla sua proposta, per non introdurre un nuovo principio nella nostra legislazione.

TITOMANLIO VITTORIA. Come se la legge n. 860 fosse perfetta !

MERENDA. Ad ogni modo esiste.

COLLEONI, *Relatore*. Io mantengo il mio suggerimento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Insisto per l'approvazione del testo così come è stato presentato

dal Governo. Siamo d'accordo che la legge n. 860 non è perfetta; però bisogna semmai modificare la legge, non codificare un principio le cui conseguenze non possiamo calcolare. Non si fa opera legislativa sana introducendo nella costruzione di un edificio un principio destinato a farlo crollare. Né posso ammettere una differenziazione fra artigianato normale e artigianato artistico, il quale assolva interessi particolari. Perciò chiedo che il diritto erariale sia mantenuto, secondo il testo del disegno di legge, in lire 25 mila per le aziende artigiane, e in lire 50 mila per le aziende industriali.

LENTI. Le argomentazioni del rappresentante del Governo sembrano viziate da contraddizioni perché egli parte dal presupposto che non si debba modificare l'articolo 10.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Se volete, possiamo portare a 100 mila lire il diritto erariale per le aziende industriali.

LENTI. C'è solo da rilevare che, in attesa della revisione della legge n. 860, continueremo a trovarci di fronte ad aziende « artigiane » che impiegano 50 ed anche 100 dipendenti, che hanno un investimento di capitali altissimo, e per le quali il canone di 25 mila lire risulta del tutto ridicolo. E d'altra parte questo canone verrebbe applicato a qualcuno dei più grandi gioiellieri europei come ai piccoli artigiani.

Invece sono d'accordo con una tesi che permetta di compensare certi squilibri, ma cercando di introdurre una norma che non contraddica la legge n. 860. Dobbiamo però tener conto di questa ipotesi nell'andare avanti nella revisione della 860 per varie considerazioni di ordine pratico.

COLLEONI, *Relatore*. Le osservazioni fatte dagli onorevoli colleghi hanno il loro valore. Non scardiniamo la legge 860; bene. Ma ci sono degli squilibri nella tassazione, come artigianato, fra artigianato con 10 dipendenti e quello che per essere artistico ha la dimensione di una vera e propria azienda industriale. A mio giudizio, se vogliamo prescindere dalla distinzione fra aziende industriali e artigiane per salvare la 860, non rimane che far riferimento al numero dei dipendenti, come da me proposto. E se poi invece vogliamo lasciare integro il testo dell'articolo, per stabilire una maggiore differenziazione tra aziende artigianali e industriali, portiamo a 100 mila l'importo del diritto erariale per le industrie, correggendo in tal senso la cifra di « 50 mila » di cui all'ultimo alinea del secondo comma.

PRESIDENTE. Ci sono due proposte del Relatore: quella di modificare il testo nel senso di introdurre una differenza non fra artigiani ed industriali, ma fra coloro che hanno meno di trenta dipendenti e coloro che ne hanno più di trenta; e quella di portare la cifra a 100 mila lire per coloro che hanno più di trenta dipendenti.

Pongo in votazione la prima proposta.

(*Non è accolta*).

Pongo allora in votazione l'emendamento del Relatore diretto a modificare in 100 mila lire l'aliquota di 50 mila lire indicata nel secondo comma dell'articolo 10.

(*È approvato*).

L'articolo 10, risulta pertanto così formulato:

ART. 10.

« Chiunque vende platino, palladio, oro e argento in lingotti, verghe, laminati, profilati e semilavorati in genere e chiunque fabbrica od importa oggetti contenenti gli anzidetti metalli preziosi è tenuto ad apporre il proprio marchio di identificazione sui metalli e sugli oggetti posti in vendita.

Per ottenere il marchio di cui al precedente comma gli interessati debbono farne richiesta all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla richiesta stessa il certificato di iscrizione nel registro di cui al precedente articolo 9 e la quietanza di versamento, presso l'Ufficio stesso, del diritto erariale di saggio e marchio di lire 25.000 se trattasi di aziende artigiane iscritte all'Albo delle imprese artigiane istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o di laboratori annessi ad aziende commerciali e di lire 100 mila se trattasi di aziende industriali.

Il diritto di cui al comma precedente è raddoppiato per quelle aziende industriali che impiegano oltre cento dipendenti.

La concessione dei marchi è soggetta a rinnovazione annuale previo pagamento di un diritto di importo pari alla metà di quello indicato al secondo e terzo comma del presente articolo, da versarsi entro il mese di gennaio di ogni anno all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi.

Nei confronti degli inadempienti si applicherà l'indennità di mora pari ad un dodicesimo del diritto annuale per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento del diritto.

Qualora il pagamento non venga effettuato entro l'anno, l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi provvede al ritiro dei marchi di identificazione, dandone comunicazione al Questore ed alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, affinché sia provveduto al ritiro della licenza di Pubblica sicurezza ed alla cancellazione dal registro previsto dall'articolo 9.

Il pagamento dei diritti e delle indennità di mora previsti dalla presente legge viene soddisfatto mediante le speciali marche «pesi, misure e marchio», in uso presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, da applicarsi sulle ricevute da essi rilasciate.

La domanda per ottenere il marchio è soggetta alla tassa di concessione governativa prevista dal n. 141 della tabella allegato *A* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

« L'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, non oltre due mesi dalla data di presentazione della richiesta di cui al secondo comma del precedente articolo 10, assegna al richiedente il numero caratteristico del marchio e fa in seguito eseguire, presso la Zecca, le matrici recanti le impronte del marchio stesso ».

Non essendovi emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 12. Ne do lettura:

ART. 12.

« La Zecca provvede alla fabbricazione delle matrici recanti le impronte dei marchi di identificazione. Le matrici vengono depositate presso gli uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi competenti per territorio.

I titolari dei marchi provvedono, secondo le modalità del regolamento di esecuzione della presente legge, alla fabbricazione di punzoni contenenti le impronte dei marchi stessi, nel numero di esemplari occorrenti, ricavabili dalle matrici di cui al precedente comma.

Detti punzoni devono essere muniti, a cura dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, dello speciale bollo avente le caratteristiche previste dal regolamento.

I marchi di identificazione resi inservibili dall'uso devono essere rimessi agli Uffici provinciali per la deformazione che viene effettuata con le modalità previste dal regolamento ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

« È vietato l'uso di marchi di identificazione diversi da quelli stabiliti dalla presente legge ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

« Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo:

*a*) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;

*b*) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;

*c*) gli oggetti di antiquariato;

*d*) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e/o strumenti per uso industriale;

*e*) gli strumenti ed apparecchi scientifici;

*f*) le monete;

*g*) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca;

*h*) i lavori aventi particolare pregio artistico ed i gioielli recanti perle o pietre preziose nei quali il valore di esecuzione e il valore delle perle o delle pietre superi di almeno 10 volte il valore del metallo;

*i*) gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge;

*l*) i residui di lavorazione;

*m*) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.

La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel re-

gistro delle operazioni, previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto *c*) ed il valore di esecuzione degli oggetti di particolare pregio artistico di cui al punto *h*) devono essere riconosciuti da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Le leghe saldanti di cui al punto *m*) devono essere garantite con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31 ».

Su quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dai colleghi Lenti, Olmini, Malfatti Francesco, Amasio, Gelmini, Beccastrini, Cataldo, Bastianelli, Mazzoni:

sopprimere le lettere *b*) e *m*);

sostituire la lettera *d*) con la seguente:

*d*) gli oggetti e/o strumenti per uso industriale;

conseguentemente sopprimere al terzo comma le seguenti parole: « ed il valore di esecuzione » fino al « punto *b*) »;

sopprimere l'ultimo comma.

Dal collega Lenti:

sopprimere la lettera *h*).

Inoltre c'è il seguente emendamento del Governo:

sostituire la lettera *g*) con il seguente nuovo testo:

« Le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, in luogo del marchio di cui all'articolo 10, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima ».

Qual'è l'opinione del Relatore sugli emendamenti?

COLLEONI, *Relatore*. L'articolo 14 è uno dei più importanti – se non il più importante – di questa legge, in quanto si tratta di fissare quali sono gli oggetti che non sono sottoposti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo.

Dirò subito che, per quanto riguarda la lettera *g*), sono d'accordo con il Governo nel sostituire il vecchio testo con il nuovo proposto con l'emendamento.

Il collega Lenti propone la soppressione di tre punti e la modifica di un quarto, la lettera *d*), oltre alla soppressione dell'ultimo comma.

Per quanto riguarda la soppressione della lettera *h*) riconosco la fondatezza della richiesta, dato il concetto di moralizzazione insito nella legge, e la necessità di eliminare gli abusi. Tuttavia bisogna tener presente che l'oggetto può essere composto di diverse parti, alcune delle quali di dimensioni tali da rendere difficile la marchiatura. Pertanto per i gioielli che rientrano nelle caratteristiche di cui alla lettera *h*), proporrei di aggiungere, dopo il testo attuale, la formula: « Il Regolamento di applicazione stabilisce le modalità di marchiatura dei gioielli recanti perle o pietre preziose di un valore superiore di 10 volte a quello del metallo ».

Per la soppressione della lettera *m*) collegata all'ultimo comma dell'articolo 14, che si vorrebbe egualmente sopprimere, ritengo che la proposta non sia accoglibile. Per la lettera *d*) accetto la sostituzione di *e* con *o* o viceversa.

LENTI. Ma noi proponiamo anche di sopprimere « i semilavorati e le loro leghe ».

COLLEONI, *Relatore*. Possono esservi dei semilavorati molto piccoli che non potrebbero accogliere la marchiatura senza deformarsi; perciò esprimo parere contrario alla soppressione del punto *d*).

LENTI. Ringrazio il Relatore per aver esposto il suo punto di vista circa gli emendamenti da noi proposti.

Esaminiamo ora l'articolo 14, e conseguentemente gli emendamenti da noi proposti. Detto articolo propone tutta la serie degli oggetti, e comunque dei metalli in qualche modo lavorati e semilavorati che dovrebbero essere esentati da ogni marchio di identificazione e di titolo.

Noi contestiamo che un certo numero di queste lettere di elencazione abbiano il diritto di rimanere in piedi, cioè abbiano il diritto di ottenere l'esenzione dal marchio di identificazione e titolo.

Intanto noi siamo d'accordo che rimanga ferma la lettera *a*) che prevede la non marchiatura degli oggetti di peso fino a un grammo. Questo risponde al Relatore, il quale si è opposto alla soppressione delle lettere *d*), e penso anche *b*), accampando le difficoltà di marchiatura di oggetti di troppo ridotte dimensioni; non era il caso di opporsi perché le dimensioni troppo piccole sono già previste alla lettera *a*) che rimane in vigore.

Non si capisce poi l'opposizione del Relatore alla nostra proposta di soppressione del punto *b*), nel senso che non si capisce perché

i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria non debbano essere marchiati.

Se la legge ha introdotto un principio di moralizzazione e nello stesso tempo di garanzia della natura del metallo col quale viene eseguito il lavoro, non si vede perché i prodotti semilavorati e le leghe di metalli preziosi per odontoiatria non debbano portare le stesse garanzie, fatte le debite eccezioni per gli oggetti che ricadono sotto le previsioni di cui alla lettera *a*).

Analogamente dicasi per i semilavorati di cui alla lettera *d*).

È anche un problema di equità. Per lo meno trattiamo tutti i fabbricanti che lavorano metalli preziosi allo stesso modo.

In sostanza, il discorso sui semilavorati, sia quelli contemplati alla lettera *b*) che quelli contemplati alla lettera *d*) è lo stesso e non credo che ci siano difficoltà di ordine formale affinché la vostra attenzione si soffermi sulle argomentazioni che noi abbiamo portato qui.

Per quanto riguarda la nostra proposta di soppressione della lettera *h*), la quale significa far soggiacere all'obbligo di marchio d'identificazione e di titolo tutti gli oggetti di oreficeria, anche quelli che comportano in pietre preziose ed in perle un valore che supera di dieci volte quello del metallo prezioso di supporto, l'unico argomento che ci è stato portato dal Relatore è che questi lavori possono avere, certe volte, una struttura composita.

Pertanto, si propone che venga demandata al Regolamento la modalità di marchiatura. L'argomento è stato già affrontato ed esaurito per tutta la casistica all'articolo 7, dove ci si è soffermati sul comma 9 e si è detto ed approvato che gli oggetti costituiti da più parti verranno demandati, per la loro disciplina, al Regolamento stesso.

È chiaro, quindi, che non è necessario introdurre all'articolo 14 un analogo richiamo specificatamente per la lettera *h*); perciò l'argomento addotto dal Relatore per sostenere il permanere della lettera *h*) non è sufficiente, per cui non esiste ragione comprensibile, specie se ragioniamo alla luce di uno degli enunciati principi fondamentali ispiratori del disegno di legge: l'affermazione della « moralizzazione », ossia l'introduzione di una garanzia di valori reali contenuti negli oggetti di oreficeria e di gioielleria. Negli oggetti di gioielleria, contenenti valori particolarmente alti in pietre o in perle non c'è il problema della loro spezzettatura, non essendo essi mai inferiori ad un grammo per non poter essere marcati. Gli oggetti contemplati alla lettera *h*) per cui si propone il beneficio di non subire l'obbligo di marchio d'identificazione, in realtà, sono oggetti che vanno da un minimo di 7-8 grammi ed arrivano a 100-120 grammi, cioè portano dei contenuti in metallo prezioso quantitativamente rilevanti, pari o superiori, molte volte, ai contenuti di metallo prezioso che sono presenti nella oreficeria semplice, quella che, tanto severamente, si voleva sottoporre a controllo al punto di giungere alla proposta di abolire ogni minima tolleranza, due millesimi, che, in realtà, comportano valori di poche lire. Per quei valori di poche lire è prevalso il principio che in ogni caso non conta la piccolezza o l'ampiezza del valore, bensì il principio. Quindi, perché per gli oggetti che portano pietre preziose e perle, questo principio non deve più valere? Precedentemente ho richiamato l'attenzione dei colleghi della Commissione sul fatto che dal punto di vista del controllo fiscale, l'assenza del marchio di identificazione sugli oggetti più preziosi è un modo molto utile per consentire certe fughe dal controllo. Quindi, la presenza, nel negozio, di oggetti che mancano del marchio di identificazione del produttore, contribuiscono a rendere molto difficile l'applicazione dell'imposta.

Se teniamo presente che sulle pietre preziose e sulle perle l'IGE è del 14 per cento, è chiaro come sia estremamente importante per il settore che tratta le pietre preziose essere sottoposti al minor numero possibile di controlli sul proprio commercio. E un controllo non è dato dall'esistenza del marchio d'identificazione: anche questo ci deve preoccupare, come ci deve preoccupare in ultima analisi il fatto che questa legge, con tutte le sue imperfezioni, quanto meno garantisca un trattamento uguale per tutti gli operatori dell'oreficeria; siano essi minuscoli artigiani e producano solamente le montature metalliche di pochi grammi, o i gioiellieri che applicheranno su quelle montature valori molto più grandi. Anche su questi ultimi deve agire l'imperio di questa legge. Quindi non si capisce perché la lettera *h*) non debba venir soppressa.

MUSSA IVALDI. Bisogna garantire la moralizzazione di qualsiasi tipo di produzione, e contemporaneamente tener conto di circostanze tecniche che differenziano una produzione dall'altra. Per parte mia, ritengo che sarebbe opportuno modificare nel seguente modo il primo comma dell'articolo: « Non

sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo, ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal Regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31:

*a*) (omissis);

*b*) (omissis).

LENTI. Meno il punto *h*).

MUSSA IVALDI. Compreso il punto *h*), ma comunque mi rimetto per questo alla decisione della Commissione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Non possiamo scendere ai dettagli. A questi arriveranno i tecnici col Regolamento previsto dall'articolo 31. Saranno i tecnici a stabilire le modalità.

Accetto senz'altro l'emendamento Mussa Ivaldi nel senso da lui annunciato, che può costituire una precisazione utile. Ma vorrei anche richiamare l'attenzione degli onorevoli commissari sul contenuto dell'ultimo comma dell'articolo 25, il quale stabilisce che:

« I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo ».

Quindi una certa garanzia c'è, ed è anche una garanzia superiore a quella prevista dall'annunciato emendamento Mussa Ivaldi. Le ragioni dell'inserimento all'articolo 14 sono pertanto di natura essenzialmente tecnica. Ci sono le griffe, ci sono pezzi isolati che non possono essere marchiati.

LENTI. Allora saremo costretti a fare delle considerazioni politiche perché gli oggetti di cui alla lettera *h*) sono prodotti da un determinato settore dell'oreficeria-gioielleria. La tecnica produttiva e le caratteristiche fondamentali dei prodotti della lettera *h*) sono le stesse dei prodotti dell'ultimo artigiano contro il quale si invoca una legge di rigore estremo. È una cosa veramente inaccettabile, e noi non ci sentiamo, a questo punto, di continuare questa discussione.

PRESIDENTE. Noi dobbiamo, come d'accordo, concludere in questa sede la discussione del disegno di legge.

Mi pare che le grosse questioni in sospeso fino a questo momento siano due: una è la disciplina e il significato dell'espressione « semilavorati »; e l'altra, all'articolo 14, la proposta, sempre dell'onorevole Lenti, di sopprimere la lettera *h*).

A me pare che, a meno che non vi siano delle ragioni che mi sfuggono, non sussiste motivo perché non debba essere applicato il marchio su oggetti che contengono anche pietre preziose. Ad ogni modo vorrei che il Relatore ci dicesse su questo punto il suo pensiero.

COLLEONI, *Relatore*. Io sono del parere, secondo la proposta Mussa Ivaldi, di spostare l'ultimo comma dell'articolo 14 e di metterlo in testa all'articolo; cioè in questo modo: « ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31 ». Questo vale per tutte le lettere dell'articolo. Quindi, l'emendamento Mussa Ivaldi è da me accettato.

Per quello che riguarda la lettera *h*), il collega Lenti insiste per la sua soppressione, ma io sono del parere di aggiungere dopo il punto e virgola alla lettera *h*) le parole: « il regolamento di applicazione stabilisce le modalità di marcatura dei gioielli recanti perle o pietre preziose di valore superiore, di almeno dieci volte, a quello del metallo ». In questa maniera la marchiatura è demandata al regolamento. Resto fermo su questa posizione.

LENTI. Noi non siamo dello stesso parere. Accettiamo l'emendamento del collega Mussa Ivaldi per tutto quello che riguarda l'articolo 14, fatta eccezione per la lettera *h*).

Noi chiediamo che la lettera *h*) venga soppressa per le ragioni precedentemente dette.

PRESIDENTE. Io proporrei di accantonare la questione della lettera *h*) dell'articolo 14, dopo aver messo in votazione l'emendamento presentato dal Governo alla lettera *g*) dell'articolo suddetto. Tale emendamento propone di sostituire la lettera *g*) con il seguente testo:

« Le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, in luogo del marchio di cui all'articolo 10, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Ritorneremo quindi sull'articolo 14 alla fine della discussione degli articoli. Passiamo, ora, all'articolo 15, di cui do lettura:

ART. 15.

« Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale.

È consentita l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con la presente legge in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.

Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza preventiva denunzia al Servizio metrico della circoscrizione.

Gli oggetti di cui ai commi precedenti possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione ».

Su questo articolo è stato presentato un emendamento da parte dei colleghi Olmini, Cataldo, Lenti, Amasio, Gelmini e Tempia Valenta che propone la soppressione del terzo e del quarto comma.

COLLEONI, *Relatore*. Vorrei fare presente che la richiesta di soppressione è forse dettata dalla preoccupazione di non incorrere in eccessiva burocratizzazione o in rigori fiscali; ma, secondo il Relatore, la ragione di questi due commi è quella di garantire, con la denuncia al servizio metrico della circoscrizione, la buona fede dei fabbricanti in caso di ispezione improvvisa da parte degli agenti.

Inoltre, vorrei far osservare che non essendo questa una legge fiscale, non c'è il pericolo paventato che questa denuncia porti l'ufficio metrico a passare all'ufficio delle imposte i valori di esportazione che le aziende denunciano in relazione al loro commercio e alla loro attività, per cui sono contrario alla soppressione del terzo e del quarto comma dell'articolo 15.

LENTI. La ragione della nostra richiesta di soppressione non è quella che il Relatore ci contesta. Infatti poiché l'ispettore può prelevare campioni di oggetti di metallo prezioso soltanto se questi sono finiti e marcati, come stabilito dall'articolo 21, è chiaro che il marchio verrà impresso dal fabbricante poco prima della spedizione, per cui non esiste il pericolo derivante da ispezioni in preavviso. Rimane in piedi, solamente, la complicazione burocratica del dover recarsi ogni volta, cioè molto frequentemente, allo ufficio metrico per denunciare l'ammontare e i tempi di lavorazione delle numerose partite che sono richieste con caratteristiche particolari. Questa è la ragione del nostro emendamento.

Quanto poi alla tutela del mercato interno essa è già prevista – come rilevava il collega Olmini – all'articolo 3. Quindi nel caso in cui vengano preparati oggetti – poniamo per il Bengala – col titolo 780/1000 perché richiesto da quel Paese, e poi questi oggetti per un motivo o per l'altro, non vengano inviati a destinazione ma immessi sul mercato italiano, il titolo marchiato diventa 750/1000 anche se in realtà è di 780/1000. La regolamentazione interna del nostro mercato rimane quindi salvaguardata: invece non si incoraggia l'esportazione imponendo di correre continuamente avanti e indietro all'ufficio metrico. Di qui il nostro emendamento.

COLLEONI, *Relatore*. Sono del parere di mantenere il testo dell'articolo così com'è stato presentato, non accogliendo l'emendamento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo è contrario all'emendamento e per parte sua propone – per esattezza di dizione – di sostituire al terzo comma la parola « Ufficio » alla parola « Servizio ».

PRESIDENTE. Poiché trattasi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del terzo e quarto comma.

(*È approvato*).

L'emendamento soppressivo s'intende perciò respinto.

Pongo in votazione l'emendamento formale del Governo di sostituire la parola «Ufficio » alla parola « Servizio ».

(*È approvato*).

L'articolo 15 rimane pertanto così formulato:

ART. 15.

« Gli oggetti destinati all'esportazione sono soggetti agli obblighi della presente legge per quanto riguarda il titolo legale.

È consentita l'esportazione di oggetti con titoli diversi da quelli stabiliti con la presente legge in Paesi in cui tali titoli siano ammessi.

Gli oggetti di cui al comma precedente non possono essere fabbricati senza preventiva denunzia all'Ufficio metrico della circocoscrizione.

Gli oggetti di cui ai commi precedenti possono essere messi in vendita nel territorio della Repubblica se siano di titolo superiore a quelli legali ammessi, previa indicazione di tale titolo e del marchio di identificazione ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

ART. 16.

« I metalli e gli oggetti contenenti metalli disciplinati dalla presente legge possono essere sottoposti a saggio, a richiesta degli interessati, da parte degli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi, che appongono, sul metallo o sull'oggetto saggiato, apposito marchio con le impronte indicate dal regolamento ».

Non essendovi emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

ART. 17.

« È fatto divieto di imprimere indicazione di titoli in millesimi ed in carati, e comunque di imprimere altre indicazioni che possano ingenerare equivoci, sugli oggetti di metalli differenti da quelli preziosi, anche se dorati, argentati, ovvero placcati.

Le indicazioni del titolo ed il marchio sono obbligatorie per gli oggetti costituiti in parte di metalli preziosi, ed in parte di sostanze o metalli non preziosi; in tal caso, su questi ultimi devono essere apposte sigle od iscrizioni atte ad identificarli, secondo quanto stabilito dal regolamento.

Lo stesso obbligo di cui al precedente comma sussiste nei casi particolari, precisati dal regolamento, di oggetti in metalli preziosi che, per gli usi cui sono destinati e per esigenze di ordine tecnico, richiedano introduzione, nel loro interno, di mastice od altre sostanze non preziose, in deroga al disposto di cui all'articolo 7. Per tali oggetti il regolamento stabilisce, altresì, le modalità con cui le sostanze estranee devono essere, anche quantitativamente, identificate ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

ART. 18.

« Il rivenditore risponde verso il compratore dell'esattezza del titolo dichiarato, salvo l'azione di rivalsa ».

Non essendovi emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

ART. 19.

« Le vendite di metalli preziosi e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori ed importatori a commercianti, debbono essere accompagnate da fattura o da apposito certificato di garanzia del venditore; nei predetti documenti deve essere descritto l'oggetto e debbono essere indicati il metallo predominante, il marchio di identificazione ed il titolo in millesimi ».

Su quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dai colleghi Lenti, Olmini, Malfatti Francesco, Amasio e Tempia Valenta:

Sostituire al primo comma la parola « contenenti » con « lavorati di... ».

Dai colleghi Malfatti Francesco, Olmini, Gelmini, Lenti, Bastianelli, Cataldo e Beccastrini, aggiungere le parole:

« nonché il numero, la qualità e il valore delle pietre preziose o perle contenute nell'oggetto, quando il loro valore superi di 10 volte quello del metallo ».

Dai colleghi Olmini, Malfatti Francesco, Amasio, Gelmini, Lenti, Bastianelli, Cataldo, Tempia Valenta:

In fine aggiungere il comma seguente: « per gli oggetti preziosi che a tenore dell'articolo 14, lettere *a*), *b*), *f*) sono esenti dall'applicazione del marchio, il titolo ed il marchio del produttore dovranno essere indicati in fattura ».

Qual'è l'opinione del Relatore sugli emendamenti?

COLLEONI, *Relatore*. Ritengo che il primo dei tre emendamenti si possa accettare.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il Governo propone la seguente nuova formulazione iniziale dell'articolo 19:

« La vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi... ». Mi sembra che la dizione sia più precisa.

PRESIDENTE. Onorevole Lenti, di fronte alla nuova formulazione proposta dal Governo, mantiene il suo emendamento?

LENTI. Non insistiamo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e pongo immediatamente in votazione l'emendamento iniziale all'articolo 19 proposto dal Governo.

(*È approvato*).

COLLEONI, *Relatore*. Propongo, relativamente al problema posto dall'emendamento Malfatti il seguente testo: « nonché l'indicazione del numero e qualità delle pietre preziose contenute nell'oggetto, con l'indicazione se il loro valore supera almeno di 10 volte quello del metallo, quando tale circostanza si presenta ».

LENTI. Potremmo anche essere d'accordo, però vorrei chiedere che la discussione di questo articolo venga sospesa in quanto esso è direttamente collegato con l'articolo 14, la cui discussione è stata già rinviata alla fine.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che l'articolo 19 resta accantonato e sarà discusso alla fine insieme al punto *h*) dell'articolo 14.

(*Così rimane stabilito*).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

ART. 20.

« Agli effetti del terzo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale, gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi, durante l'espletamento e nei limiti del loro servizio per l'applicazione delle norme della presente legge, sono ufficiali od agenti di polizia giudiziaria.

La qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere direttiva e di concetto.

La qualifica di agente di polizia giudiziaria compete al personale delle carriere esecutiva od ausiliaria.

Per la identificazione personale agli effetti del primo comma del presente articolo gli impiegati del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia rilasciata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno avendo chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 21. Ne do lettura:

ART. 21.

« Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

*a*) prelevare campioni di oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare la esattezza del titolo legale mediante saggi da eseguirsi presso l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma del regolamento;

*b*) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

*c*) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso;

*d*) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente articolo 19.

Il prelevamento di cui al punto *a*) può essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti. Il verbale dovrà specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata ».

Su quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dai colleghi Cataldo, Lenti, Olmini, Gelmini, Amasio: Aggiungere all'articolo il seguente ultimo comma:

« Gli ispettori che effettuino prelevamenti eccedenti i loro poteri indicati alle lettere *a*) *b*) *c*) *d*) sono tenuti responsabili dei danni arrecati ».

Nonché il seguente, presentato dal Governo:

« *a*) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati e di oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento; ».

Qual'è l'opinione del Relatore?

COLLEONI, *Relatore*. Il primo emendamento è già stato oggetto di una lunga discussione al Senato. A mio giudizio non può essere accolto perché mette in dubbio l'onorabilità di tutto un settore composto di onesti funzionari degli Uffici metrici.

Accetto invece l'emendamento governativo.

PRESIDENTE. I colleghi Cataldo, Lenti, Olmini e altri, mantengono il loro emendamento?

LENTI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, e nessun altro avendo chiesto di parlare, pongo in votazione l'emendamento governativo.

(*È approvato*).

L'articolo 21, nel suo complesso, rimane pertanto così formulato:

ART. 21.

« Il personale del Servizio metrico e del saggio dei metalli preziosi ha facoltà di accesso nei locali adibiti alla produzione, al deposito ed alla vendita di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi, allo scopo di:

*a*) prelevare campioni di materie prime portanti impresso il titolo dichiarato, di semilavorati ed oggetti di metalli preziosi finiti, già muniti di marchio e pronti per la vendita, per accertare l'esattezza del titolo dichiarato per le materie prime e del titolo legale per i semilavorati e gli oggetti finiti mediante saggi da eseguirsi presso l'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi competente per territorio a norma di regolamento;

*b*) verificare l'esistenza della dotazione di marchi di identificazione;

*c*) controllare le caratteristiche di autenticità dei marchi e la loro perfetta idoneità all'uso;

*d*) accertare l'esistenza dei documenti di garanzia, secondo le norme del precedente articolo 19.

Il prelevamento di cui al punto *a*) può essere effettuato soltanto dagli impiegati che siano qualificati ufficiali di polizia giudiziaria. Del prelevamento stesso viene redatto apposito verbale in presenza del proprietario o di persona, che, nell'occasione, lo rappresenti. Il verbale dovrà specificare, tra l'altro, il peso, il valore, le caratteristiche ed il marchio di identificazione dell'oggetto o della materia prima lavorata ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do adesso lettura dell'articolo 22:

ART. 22.

« I saggi occorrenti ai fini della presente legge sono eseguiti con i metodi prescritti dal regolamento di esecuzione, non danno luogo ad alcuno indennizzo ed i risultati dovranno essere indicati in appositi certificati ».

Non essendo stati presentati emendamenti, né avendo alcun collega chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 23:

ART. 23.

« I campioni e gli oggetti prelevati per il saggio ed i residui dei campioni e degli oggetti stessi sono restituiti al proprietario se risultano rispondenti a quanto prescritto dalla presente legge ».

Su di esso è stato presentato un emendamento dei colleghi Tempia Valenta, Lenti, Olmini, Malfatti Francesco, Amasio, Cataldo del seguente tenore: Sopprimere le parole: « e gli oggetti prelevati per il saggio ».

LENTI. Con questo emendamento si chiede la soppressione della espressione: « gli oggetti prevelati per il saggio » perché non si prelevano gli oggetti, ma campioni degli oggetti per il saggio.

Il Governo ci dirà se gli ispettori possono portare via dal laboratorio oggetti e poi restituirli oppure se essi possono portare via i campioni, restituendo, poi, ciò che rimane del campione.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Il problema sorge per gli oggetti piccoli. Come è realizzabile un controllo su di essi? Per questo motivo è stato formulato l'articolo 23 ed io ritengo che bisogna lasciare il testo così come è stato presentato, perché altrimenti ci sarebbe l'impossibilità pratica di effettuare la sorveglianza.

LENTI. Non ci siamo intesi. L'ispettore entra in un laboratorio di fabbricazione e può pretendere di prelevare campioni da ciascuno degli oggetti esistenti oppure scegliere alcuni oggetti come campioni. Questi oggetti debbono essere sottoposti a prelevamento di campione e, poi, sigillati in presenza del proprietario. Siccome il prelevamento di un campione di un qualsiasi oggetto di oreficeria è un fatto estremamente semplice, fino a questo momento si immaginava, da parte nostra, che i compiti ed i poteri di questi ispettori fossero contenuti in questo modo di esercitare la loro funzione: prelevare direttamente, *in loco*, il campione dall'oggetto. Non si capisce, quindi, per quale motivo gli ispettori debbano, dopo aver scelto tutta una gam-

ma di oggetti, portarli via per campionarli altrove, dal momento che per questa operazione non si richiedono particolari strumenti.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Queste norme non fanno che riprodurre quelle della legge del 1934 che su questo punto non ha presentato nessun motivo di lamentela.

Io non capisco perché questa procedura debba essere modificata; su questa traccia si può continuare ad effettuare la sorveglianza.

LENTI. Vorrei far notare il salto di coerenza che c'è fra l'articolo 21 e l'articolo 23.

All'articolo 21 lettera *a*) si dice « prelevare campioni di oggetti di materiali preziosi finiti, ecc. » mentre all'articolo 23 si legge « ... gli oggetti prelevati per il saggio... sono restituiti ».

O si prelevano « oggetti » o si prelevano « campioni di oggetti ». Per me la cosa va chiarita onde evitare equivoci nella pratica e possibili contestazioni in sede giurisdizionale.

PRESIDENTE. Sta di fatto che le vecchie norme portano questa indicazione. Comunque credo che si possa accettare la proposta del rappresentante del Governo di mantenere invariato l'articolo 23, ed eventualmente apportare qualche modifica di forma in sede di coordinamento finale.

Pongo quindi in votazione l'articolo 23 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Ne do lettura:

ART. 24.

« Qualora il saggio dimostri che il titolo effettivo sia inferiore al titolo legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, il capo dell'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi presenta all'Autorità giudiziaria competente una relazione circostanziata, unendovi il verbale di prelevamento di cui al precedente articolo 21 ed il certificato del saggio dal quale risulti il titolo riscontrato.

Gli eventuali frammenti degli oggetti o campioni prelevati e non utilizzati per la effettuazione del saggio ed i residui del saggio medesimo restano a disposizione dell'Autorità giudiziaria per eventuali perizie ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessun collega avendo chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 25. Ne do lettura:

ART. 25.

« È fatto divieto ai produttori, importatori e commercianti di vendere oggetti in metalli preziosi sprovvisti di marchio di identificazione e di titolo legale.

È fatto altresì divieto ai commercianti di detenere oggetti di metalli preziosi pronti per la vendita sprovvisti di marchio e del titolo legale di cui al comma precedente.

Il divieto di cui ai commi precedenti non riguarda gli oggetti elencati all'articolo 14.

I semilavorati su cui non è possibile effettuare la punzonatura del marchio di identificazione e del titolo potranno formare oggetto di scambio solo tra operatori muniti di marchio di identificazione, purché siano contenuti in involucri sigillati portanti il marchio di identificazione e l'indicazione del titolo ».

Non essendo stati presentati emendamenti, e nessuno avendo chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 26. Ne do lettura:

ART. 26.

« Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti pene:

*a*) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati al altri ed invalidati, e autorizza altri ad avvalersi del suo marchio, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

*b*) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 500.000 a lire 2.000.000;

*c*) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti in-

feriore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000;

*d*) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000;

*e*) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La sanzione di cui al precedente comma, lettera *d*) si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, all'articolo 8, all'articolo 12, quarto comma, all'articolo 17, all'articolo 19, all'articolo 25, quarto e quinto comma, nonché di quelle che verranno stabilite dal regolamento ».

Su quest'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dalla IV Commissione Giustizia nel quadro del parere da essa espresso: alla lettera *b*) « ridurre il minimo dell'ammenda da lire 500 mila a lire 200 mila, fermo restando il massimo di lire 2 milioni ».

Dai colleghi Cataldo, Lenti, Malfatti Francesco, Gelmini, Amasio, Bastianelli: Sostituire alla lettera *b*) *le parole* « è punito con l'ammenda di lire 500 mila a lire 2 milioni » *con le parole* « è punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 1 milione ».

Sopprimere la lettera *c*).

Dal Governo: Sostituire con il seguente nuovo testo il comma *c*:

« Chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore, che detti oggetti sono stati acquistati a norma delle disposizioni dell'articolo 19 e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione ».

Qual'è l'opinione del Relatore sugli emendamenti?

COLLEONI, *Relatore*. Penso che per quanto riguarda la lettera *b*) si potrebbe accettare l'emendamento suggerito dalla Commissione Giustizia e che i colleghi presentatori dell'emendamento n. 2 potrebbero non insistere sul loro, proprio perché c'è un emendamento di quella Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento del Governo, sostitutivo della lettera *c*), sono d'accordo.

PRESIDENTE. Insistono sul loro emendamento, i colleghi Cataldo, Lenti, Malfatti Francesco ed altri?

LENTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento della Commissione Giustizia, fatto proprio dal Relatore.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo, sostitutivo della lettera *c*).

(*È approvato*).

L'articolo 26, nel suo complesso, rimane pertanto così formulato:

ART. 26.

« Salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite dalle leggi vigenti qualora il fatto costituisca reato più grave, per le violazioni delle norme della presente legge si applicano le seguenti pene:

*a*) chiunque produce, importa e pone in commercio o detiene materie prime ed oggetti di metalli preziosi senza aver ottenuto l'assegnazione del marchio, ovvero usa marchi assegnati ad altri ed invalidati, e autorizza altri ad avvalersi del suo marchio, è punito con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1.000.000.

La stessa pena si applica anche a chi pone in commercio o detiene per la vendita materie prime ed oggetti di metalli preziosi privi di marchio di identificazione o di titolo, ovvero muniti di marchi illeggibili e diversi da quelli legali;

*b*) chiunque produce materie prime ed oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso e dichiarato su fattura, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000;

*c*) chiunque pone in commercio o detiene per la vendita materie prime od oggetti di metallo prezioso il cui titolo risulti inferiore a quello legale impresso, tenuto conto delle tolleranze di cui al precedente articolo 6, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che dimostri che egli non ne è il produttore, che detti oggetti

sono stati acquistati a norma delle disposizioni dell'articolo 19 e che gli oggetti non presentano alcun segno di alterazione;

*d*) chiunque fabbrica, pone in commercio o detiene per la vendita oggetti di metalli comuni con impresso un titolo, anche diverso da quelli previsti dalla presente legge, oppure con indicazioni letterali o numeriche che possono confondersi con quelle indicate dalla presente legge, è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000;

*e*) chiunque smarrisce uno o più marchi di identificazione e non ne fa immediata denuncia all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi è punito con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

La sanzione di cui al precedente comma, lettera *d*) si applica altresì nei casi di inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 7, sesto, settimo, ottavo, nono e decimo comma, all'articolo 8, all'articolo 12, quarto comma, all'articolo 17, all'articolo 19, all'articolo 25, quarto e quinto comma, nonché di quelle che verranno stabilite dal regolamento ».

Lo pongo in votazione nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 27. Ne do lettura:

ART. 27.

« In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del Codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materie prime ed oggetti di metalli preziosi per un periodo massimo di due anni ».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dai colleghi Cataldo, Lenti, Malfatti Francesco, Amasio, Gelmini, Bastianelli: Sostituirlo col seguente articolo:

« Alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del Codice penale, che verrà riportata anche sul registro nazionale dei fabbricanti e importatori di cui all'articolo 9.

In caso di recidiva si applicano le disposizione degli articoli 99 e seguenti del Codice penale, calcolando come pena base le ammende di cui sopra, raddoppiate ».

Della Commissione Giustizia, nel suo parere: Aggiungere il seguente comma:

« Salvo i casi di particolare tenuità, alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del Codice penale ».

Qual'è l'opinione del Relatore su questi emendamenti?

COLLEONI, *Relatore*. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento della Commissione Giustizia, lo porrei senz'altro come primo comma dell'articolo 27. Per quanto riguarda l'emendamento dei colleghi Cataldo, Lenti ed altri, vorrei che uno dei presentatori lo illustrasse.

LENTI. Il nostro emendamento dovrebbe essere sostitutivo del secondo intervento dell'Autorità giudiziaria; sostitutivo, cioè, della pena prevista nel testo originario, per la recidiva. In effetti riteniamo che una prima recidiva, avente come conseguenza la sospensione dell'esercizio del laboratorio fino a due anni, significhi la morte produttiva e civile di quel cittadino.

Non bisogna dimenticare che una punizione di questo tipo potrebbe venire applicata a casi in cui sia stata violata la legge per valori estremamente bassi. Poniamo il caso di una fusione che porti alla formazione di oggetti di un titolo 749/1000 anziché 750. Supponiamo che la cosa venga accertata in laboratorio da una normale ispezione; un secondo accertamento può avvenire presso un rivenditore al quale uno degli oggetti della stessa fusione era stato affidato per la vendita. Questo significherebbe formalmente una seconda violazione e conseguentemente la chiusura. Per un danno poi che per la differenza fra il titolo 749 e il titolo 750 potrà essere si e no di 7 od 8 lire! Una multa di 200 mila lire per un danno di poche lire, ed, in caso di recidiva, la chiusura!

Per questo noi abbiamo proposto la soppressione del secondo grado di pena, ed invece di ciò la pubblicazione della sentenza, che è misura più incisiva della multa agli effetti di bloccare le violazioni.

COLLEONI, *Relatore*. Per quanto riguarda le ammende e le pene da comminare, sono giunto alla conclusione di aggiungere all'articolo 27, salvo i casi di particolare tenuità, questo emendamento: « Alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del Codice penale... ».

Se si disloca questo emendamento prima del testo dell'articolo 27, il giudice, prima di passare a quanto è previsto nell'articolo, si deve attenere a questa modificazione nel comminare le pene e le ammende.

LENTI. Il giudice si trova di fronte all'applicazione dell'articolo 27 solo nei casi di recidiva. Non nella prima infrazione, ma nella seconda il giudice deve applicare l'articolo ed ordinare la chiusura dell'esercizio. La pubblicazione della sentenza mi pare sia più che sufficiente pena sostitutiva del provvedimento di chiusura dell'esercizio.

PRESIDENTE. Io proporrei di accantonare questo articolo per il momento. Indubiamente una recidiva che porti alla chiusura dell'esercizio per due responsabilità così tenui è una punizione eccessiva.

Passiamo perciò all'articolo 28, di cui dò lettura:

ART. 28.

« Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge si applicano anche nei confronti dei detentori del marchio di identificazione previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305.

Essi debbono, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, chiedere la sostituzione dei marchi in loro possesso all'Ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi, unendo alla relativa domanda il certificato comprovante l'avvenuta iscrizione nel Registro previsto dal citato articolo 9.

L'Ufficio assegnerà, in sostituzione dei vecchi marchi, nuovi marchi di identificazione contraddistinti con lo stesso precedente numero. I detentori dei marchi previsti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, in attesa dell'assegnazione e legalizzazione dei nuovi marchi, potranno utilizzare i vecchi marchi per la punzonatura della produzione ottenuta in conformità alla presente legge ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessun collega avendo chiesto di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do adesso lettura dell'articolo 29:

ART. 29.

« Le giacenze di materie prime e di oggetti di metalli preziosi muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, esistenti presso i produttori ed importatori possono essere immesse in commercio entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di applicazione.

Le giacenze di merce di cui al precedente comma esistenti presso i commercianti possono essere vendute entro il termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Trascorsi i termini previsti nei precedenti commi dette giacenze possono essere vendute solo se munite dello speciale marchio di rimanenza indicato dal regolamento e con le modalità di applicazione che saranno stabilite dal regolamento stesso.

Non sono soggetti alle norme di cui ai precedenti commi gli oggetti di argento di peso inferiore a gr. 300, sempreché siano muniti dei marchi stabiliti dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, i quali potranno essere venduti fino ad esaurimento, senza necessità di applicazione del marchio di rimanenza ».

Su quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento da parte dei colleghi Olmini, Lenti ed altri:

Sostituire il primo comma con i seguenti:

« Sugli oggetti in metalli preziosi giacenti presso produttori, importatori, commercianti e muniti del marchio previsto dalla legge 5 febbraio 1934, n. 305, si può applicare da parte del produttore e dell'importatore anche il nuovo marchio previsto dalla presente legge.

Le merci di cui al comma precedente, munite dei due marchi sono soggette alle disponibilità della legge 5 febbraio 1934, n. 305, per quanto riguarda i titoli e le tolleranze, e alle disposizioni della presente legge per quanto attiene alla vigilanza e alle sanzioni.

Le giacenze di oggetti di metalli preziosi esistenti presso produttori ed importatori, recanti il solo vecchio marchio od anche il nuovo marchio, possono essere immesse in commercio entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

OLMINI. Dichiaro di mantenere il primo e il secondo comma del mio emendamento, mentre non insisto per il terzo comma.

COLLEONI, *Relatore*. Debbo far presente che l'applicazione del marchio nuovo in aggiunta a quello vecchio comporterebbe l'osservanza di due discipline: quella della legge attuale e quella della legge del 1934. Io, adesso, mi domando se non possa accadere che qualche operatore faccia circolare come oggetti nuovi fabbricati col titolo vecchio, ossia secondo le norme della legge del 1934, oggetti che non sono stati fabbricati prima dell'entrata in vigore dell'attuale legge.

LENTI. Non è possibile! Perché è specificato dalla legge che quando entra in vigore il nuovo marchio quello vecchio viene ritirato.

COLLEONI, *Relatore*. Io preferisco che ci sia un taglio netto e che ci si assoggetti al marchio dell'ufficio metrico, in modo che non possano sorgere possibilità di equivoci.

LENTI. Bisogna porre mente ad una questione fondamentale che è quella che più ci preoccupa.

Questo è un momento in cui il mercato interno dell'oreficeria è particolarmente pesante. Questo dato di fatto produrrà all'entrata in vigore della nuova disciplina una tendenza che l'esperienza di ciascun operatore sostiene e cioè la restituzione da parte del rivenditore finale o intermedio degli oggetti che portano il vecchio marchio, cioè quello costruito con la vecchia disciplina. Che giustificazione ci sarà per questo riflusso, quali pesanti conseguenze produrrà per il fabbricante? Il riflusso del prodotto significa che esso al ritorno viene destinato al crogiolo con la perdita totale dei valori aggiunti della lavorazione.

Questo fenomeno sarà sicuramente molto esteso e profondo sia perché in questo momento c'è pesantezza nel mercato e quindi una giacenza eccessiva nei negozi finali di vendita di oggetti di oreficeria, per cui è chiaro che il commerciante sarà tentato di chiedere il ritiro del prodotto in base alla legge presente e la sostituzione con comodo e per tempo del nuovo prodotto; sia perché a ciò sarà spinto dalla reazione psicologica che si manifesterà nel consumatore con la pubblicazione di legge.

Perché ci sarà la tendenza, da parte del pubblico a scartare gli oggetti precedentemente prodotti col vecchio marchio, facendo aumentare le giacenze di quegli oggetti. Le giacenze risultano già superiori al 50 per cento del prodotto. Io penso che l'emendamento, da noi presentato, possa attenuare in qualche modo questi pericoli. La presenza del nuovo marchio accanto al vecchio sta a significare che anche il prodotto con il vecchio marchio è un prodotto fabbricato secondo le prescrizioni di legge.

Inoltre col doppio marchio otterremmo il vantaggio, dal punto di vista del controllo, di consentire l'ispezione anche sui vecchi prodotti, col risultato di far soggiacere anche i vecchi prodotti al rigore della nuova disciplina, tenendo conto però delle tolleranze che la legge del 1934 contemplava. In sostanza, con l'applicazione del nuovo marchio accanto al vecchio, tuteliamo i produttori onesti che hanno finora prodotto rispettando la legge attuale; contrastiamo il ristagno nelle vendite conseguente all'attesa degli oggetti col nuovo marchio e alla sfiducia del consumatore negli oggetti marchiati esclusivamente col vecchio marchio.

Rendendoci conto del grave pericolo che comporta l'elemento psicologico in questo cambiamento, non abbiamo trovato altra soluzione migliore di questa. Se qualche collega ha una soluzione migliore, saremo ben lieti di ascoltarlo, ed eventualmente di discuterla.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Le osservazioni fatte dall'onorevole Lenti, anche se hanno un loro fondamento, non possono determinare preoccupazione, in quanto non hanno molta incidenza nella realtà.

Non possiamo ignorare la voce delle categorie interessate. A me sono pervenute sollecitazioni da parte dei rappresentanti degli orafi, affinché sia mantenuto il testo così come è stato predisposto dal Governo, il che garantisce che anche le categorie interessate hanno valutato i pro ed i contro tenendo conto anche degli argomenti che hanno formato oggetto delle osservazioni dell'onorevole Lenti. D'altra parte il marchio di rimanenza previsto dal terzo comma dell'articolo 29 è di per sé una garanzia che il mercato non verrà danneggiato. Per questi motivi io direi di non modificare il testo, che è già stato approvato anche dalle categorie interessate.

LENTI. Manteniamo le nostre riserve e ci asterremo dal voto.

PRESIDENTE. Nessun altro avendo chiesto di parlare, pongo in votazione l'articolo 29 nel testo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 30. Ne do lettura:

ART. 30.

«Sono istituiti laboratori di saggio dei metalli preziosi presso l'Ufficio centrale metrico e del saggio dei metalli preziosi e presso gli Uffici provinciali metrici e del saggio dei metalli preziosi determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Per l'assolvimento dei compiti di cui sopra possono altresì essere autorizzati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato i laboratori delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che abbiano idonea attrezzatura ed offrano adeguate garanzie, secondo le modalità stabilite dal regolamento ».

LENTI. Con l'articolo 30 la Commissione intende stabilire l'istituzione di laboratori di saggio dei metalli preziosi presso gli Uffici

provinciali metrici. Ora, è certamente vero che l'istituzione di tali laboratori tecnicamente attrezzati con personale idoneo, sia come numero che come qualità, è sommamente utile in quelle provincie dove esistono centri di produzione di oreficeria, ma è altresì vero che in quelle province dove non esistono centri di produzione di oreficeria, un ufficio provinciale metrico attrezzato con laboratori di saggio è inutile, non ha ragion d'essere.

COLLEONI, *Relatore*. Ma l'articolo dice che i laboratori vengono istituiti con decreto del Ministro, non automaticamente in tutte le provincie.

LENTI. Allora penso che il Governo potrebbe accettare un ordine del giorno col quale lo si invita a potenziare gli Uffici metrici e del saggio in quelle provincie dove sono presenti produzioni di oreficeria e argenteria, e non nelle altre anche perché le spese conseguenti vanno a carico degli orafi.

COLLEONI, *Relatore*. Il Relatore è d'accordo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Se l'onorevole Lenti presenterà un ordine del giorno in tal senso, il Governo lo accetterà.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 30 nel testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 31. Ne do lettura:

ART. 31.

« Entro sei mesi dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e di grazia e giustizia, sentiti il Comitato centrale metrico ed il Consiglio di Stato, sarà emanato il regolamento per l'applicazione della presente legge ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno avendo chiesto di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 32. Ne do lettura:

ART. 32.

« Per provvedere all'impianto dei laboratori di cui al precedente articolo 30 ed alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali ed all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 240 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in ragione di lire 90 milioni per il primo anno dell'entrata in vigore della presente legge e in lire 30 milioni per i cinque anni successivi ».

Comunico che il Governo ha proposto, come emendamento, il seguente articolo sostitutivo:

« Per provvedere all'impianto di laboratori di cui al primo comma del precedente articolo 30 e alla fornitura delle attrezzature relative, alle spese per l'adattamento di locali e all'affitto di nuovi, è autorizzata la spesa di lire 54 milioni per il primo anno della entrata in vigore della presente legge, di lire 9 milioni per ciascuno degli anni dal secondo all'ottavo, e di lire 3 milioni per il nono anno ».

Che ne pensa il Relatore?

COLLEONI, *Relatore*. Il Relatore è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento del Governo, sostitutivo dell'articolo 32, avvertendo che la sua approvazione comporta automaticamente la soppressione del vecchio testo del disegno di legge.

(*È approvato*).

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente articolo 32-*bis* di nuova formulazione, con annessa tabella:

ART. 32-*bis*.

« Il ruolo del personale della carriera di concetto dell'amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi è sostituito da quello di cui alla unita tabella ».

ORGANICO DELL'AMMINISTRAZIONE METRICA E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

CARRIERA DEL PERSONALE ISPETTIVO

| EX COEFFICIENTE | QUALIFICA | POSTI IN ORGANICO |
|---|---|---|
| 500 | Capo dell' Ufficio centrale metrico e dei saggi . . . | 1 |
| 500 | Ispettore capo centrale . . | 1 |
| 500 | Ispettori capi interregionali | 10 |
| 402 | Ispettori principali . . . | 33 |
| 325 | Primi ispettori . . . . . | 40 |
| 271 | Ispettori . . . . . | 130 |
| 229 | Ispettori aggiunti . . . . | |
| 202 | Vice ispettori . . . . . | |
| | Totale . . . | 215 |

Qual'è l'opinione del Relatore su questo nuovo articolo del Govenro?

COLLEONI, *Relatore*. Il Relatore è d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 32-*bis*.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella annessa all'articolo 32-*bis*.

(*È approvata*).

Do adesso lettura dell'articolo 33 che in sede di coordinamento finale dovrà ovviamente assumere una nuova numerazione:

ART. 33.

« All'onere indicato nel precedente articolo 32 si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui al precedente articolo 10.

Il Ministro dei tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazione al bilancio ».

Il Governo ha presentato la seguente nuova formulazione dell'articolo che tiene conto dell'approvazione dell'articolo 32-*bis*:

ART. 33.

« Agli oneri indicati nei precedenti articoli 32 e 32-*bis* si provvede con le maggiori entrate conseguenti alle riscossioni dei diritti di cui all'articolo 10.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio ».

La pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il Governo ha altresì presentato il seguente articolo 33-*bis* di nuova formulazione:

ART. 33-*bis*.

« I posti di ispettore capo interregionale del servizio metrico (ex coefficiente 500) possono essere conferiti anche in deroga al disposto dell'articolo 335 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 ».

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Circa l'articolo 33-*bis*, si tratta di una questione di carattere particolare perché una legge ormai molto vecchia aveva stabilito un trattamento particolare per gli ispettori metrici.

Lo Statuto degli impiegati dello Stato ha ripetuto questo norma che è in contrasto con i princìpi di carattere generale e che stabilisce un trattamento particolare e non certo favorevole per questi ispettori. Quindi mi pare un atto di giustizia per essi modificare la norma stessa.

PRESIDENTE. Nessuno altro avendo chiesto di parlare, pongo in votazione l'articolo 33-*bis*.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 34:

ART. 34.

« Sono abrogate la legge 5 febbraio 1934, n. 305, e ogni altra disposizione diversa o contraria a quelle contenute nella presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do infine lettura dell'articolo 35 nella nuova formulazione proposta dal relatore Colleoni, in accoglimento di una osservazione contenuta nel parere della Commissione Giustizia:

ART. 35.

« La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Le sue disposizioni avranno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione previsto dall'articolo 31 della legge stessa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Torniamo adesso agli articoli che avevamo precedentemente accantonati, cioè all'articolo 14 punto *h*, al 19 ed al 27.

LENTI. La discussione dei primi due articoli va collegata, perché dall'esito di essa dipende non solo il ritiro dei nostri emendamenti all'articolo 19 ma la richiesta della soppressione dell'articolo 19 stesso.

La nostra proposta di soppressione dell'articolo 19 non può venire discussa se prima non si risolve la questione della lettera *h* dell'articolo 14. Se noi sopprimiamo la lettera *h*) cioè poniamo sotto disciplina tutta l'oreficeria, compresa la gioielleria, è chiaro che il nostro emendamento all'articolo 19 non ha più ragione di essere. La soppressione della lettera *h*) consente di rendere tutto più semplice agli effetti dei controlli, perché forse è sfuggito che noi attribuiamo agli ispettori,

che sono un corpo speciale istituito per controllare i titoli dei metalli preziosi cioè per garantire la presenza dei valori al consumatore, compiti più vasti che si sovrappongono a quelli già per legge attribuiti alla polizia tributaria.

Perché noi agli ispettori, secondo l'articolo 19, diamo il compito di accertare l'esistenza di fatture, dei documenti cioè, che sono richiesti normalmente per i passaggi e in base ai quali si corrisponde l'IGE. Questo è un compito riservato dalla nostra legge alla polizia tributaria, non vediamo perché esso debba essere attribuito anche ad un altro Corpo speciale, per cui questa categoria si troverà, unica fra tutte, gratificata del « privilegio » di essere vigilata agli effetti della tenuta dei documenti commerciali, da ben due corpi di polizia tributaria e perciò oberata di controlli, con tutte le conseguenze che è facile immaginare. Immaginate un piccolo laboratorio artigiano, continuamente assoggettato alle ispezioni degli ispettori metrici per il controllo sul titolo, cui deve per giunta sottoporre il controllo delle fatture già sottoposto alla guardia di finanza per lo stesso scopo. Ne deriverà – oltre all'enorme, continuo disturbo – anche un aumento dei costi per la corresponsione degli emolumenti al commercialista che per conto della azienda artigiana cura questa contabilità. Io penso che si debbano delimitare i compiti degli ispettori metrici esclusivamente alla verifica del titolo, non al controllo delle fatturazioni. Controllo che è già contemplato da parte di altri organi per effetto delle vigenti leggi tributarie. L'abolizione della lettera *h*) dell'articolo 14 consentirebbe di sopprimere l'articolo 19.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Ringrazio per i chiarimenti sul collegamento dell'articolo 19 alla lettera *h*) dell'articolo 14.

COLLEONI, *Relatore*. Il Relatore ha già manifestato chiaramente il suo pensiero in merito alla lettera *h*) dell'articolo 14 che non può essere soppressa. Però tutto potrebbe risolversi aggiungendo alla lettera *h*) un emendamento di questo genere: « Il regolamento di applicazione stabilisce le modalità di marchiatura dei gioielli recanti perle e gioie di valore superiore a 10 volte quello del metallo », in quanto verrebbero a cadere tutte le preoccupazioni circa la marchiatura.

LENTI. Speciali caratteristiche tecniche da demandare al regolamento non esistono per gli oggetti contemplati dalla lettera *h*) che sono oggetti costruiti secondo tecniche che hanno modalità di esecuzione sostanzialmente simili a quelle di tutto il resto dell'oreficeria, particolarmente dell'oreficeria da microfusione. Se vogliamo riservare un trattamento di favore a questi oggetti di gioielleria partendo dal presupposto che esistono per questi prodotti speciali particolarità tecniche per le quali la marchiatura debba essere demandata a particolari norme del regolamento, analogo trattamento dovremmo riservarlo agli oggetti di oreficeria, in tutto simili sul piano tecnico-esecutivo a quelli della gioielleria. Ma allora dovremmo demandare anche la marchiatura dell'oreficeria generica alle norme del regolamento.

La discriminazione, quindi, non si giustifica e non la si può comprendere, a meno che non vi siano delle ragioni di ordine politico di voler favorire una particolare categoria dell'oreficeria: la gioielleria e i suoi produttori.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. In sostanza la lettera *h*) dell'articolo 14 riproduce esattamente la lettera *f*) dell'articolo 9 della legge del 1934. Io voglio dire che la ragione è esclusivamente di carattere tecnico; alla prova dei fatti si è riscontrato che non usando quel sistema che è stato già previsto nella legge del 1934 e che ha dato risultati positivi, si viene a creare un motivo di confusione in questa materia. Voglio aggiungere che comunque vorrà decidere la Commissione circa la questione della lettera *h*), io sono d'accordo col Relatore sull'emendamento da lui presentato, l'articolo 19 deve restare nel suo testo integrale. Il fatto della duplicità delle indagini non ha significato; a parte che questa norma già vigeva nella legge vecchia, qui, si vuole tutelare il commerciante in correlazione con quelle penalità che noi abbiamo ridotte.

PRESIDENTE. Mi pare che il Sottosegretario Picardi abbia sottolineato il suo pensiero relativamente all'articolo 19 che è quello di conservare la formula così come è stata presentata. La questione da risolvere è quella relativa alla nuova formulazione o meno della lettera *h*) dell'articolo 14, ed io proporrei di cercare di concludere trovando una soluzione a questo problema.

LENTI. Non esiste ragione tecnica e morale per cui gli oggetti di cui alla lettera *h*) articolo 14 debbano essere trattati diversamente da tutti gli altri.

COLLEONI, *Relatore*. Il vostro Relatore ha già fatta la sua proposta: comunque si rimette alla volontà della Commissione.

PRESIDENTE. Si tratta ormai di decidere se accogliere o meno la soppressione del pun-

to *h*). A norma di regolamento pongo in votazione il suo mantenimento nel testo del disegno di legge.

(*Non è accolto*).

Il punto *h*) dell'articolo 14 s'intende quindi soppresso.

Do lettura dell'articolo 14 nel testo che risulta in seguito della soppressione del punto *h*):

ART. 14.

« Non sono soggetti all'obbligo del marchio di identificazione e dell'indicazione del titolo ma devono essere garantiti con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di applicazione di cui al successivo articolo 31:

*a*) gli oggetti di peso inferiore ad un grammo;

*b*) i semilavorati ed i lavori in metalli preziosi e loro leghe per odontoiatria;

*c*) gli oggetti di antiquariato;

*d*) i semilavorati e le loro leghe, oggetti e strumenti per uso industriale;

*e*) gli strumenti ed apparecchi scientifici;

*f*) le monete;

*g*) le medaglie e gli altri oggetti preziosi fabbricati dalla Zecca, in luogo del marchio di cui all'articolo 10, saranno contrassegnati dal marchio speciale della Zecca medesima;

*h*) gli oggetti usati che verranno in possesso delle aziende commerciali dopo l'entrata in vigore della presente legge;

*i*) i residui di lavorazione;

*l*) le leghe saldanti a base argento, platino o palladio.

La prova di oggetto usato deve essere data dalla descrizione dell'oggetto riportata nel registro delle operazioni, previsto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla corrispondente fattura redatta dal commerciante acquirente.

L'autenticità degli oggetti di antiquariato di cui al punto *c*) deve essere riconosciuta da esperti, iscritti nei ruoli dei periti e degli esperti, presso le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

All'articolo 19 è già stato approvato un emendamento del Governo. Mi domando ora qual'è la sorte degli altri tre emendamenti di parte comunista?

LENTI. S'intendono ritirati.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 19, con l'emendamento del Governo, risulta così formulato:

ART. 19.

« Le vendite di materie prime e di oggetti contenenti metalli preziosi effettuate da produttori ed importatori a commercianti, debbono essere accompagnate da fattura o da apposito certificato di garanzia del venditore; nei predetti documenti deve essere descritto l'oggetto e debbono essere indicati il metallo predominante, il marchio di identificazione ed il titolo in millesimi ».

LENTI. Annuncio che il nostro Gruppo voterà contro l'articolo 19 per le ragioni già esposte: perché si attribuiscono agli ispettori metrici compiti di polizia fiscale che invece dovrebbero essere esclusivamente demandati alla Guardia di finanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19 nel testo di cui ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Passiamo ora alla sistemazione dell'articolo 27 sul quale vi è un emendamento della Commissione Giustizia e per il quale il collega Lenti a nome del suo gruppo chiede una attenuazione di pena per i casi di recidiva, per quanto riguarda la sospensione dell'attività dell'artigiano orafo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Potrei venire incontro alle richieste dell'onorevole Lenti portando la chiusura dell'esercizio da un minimo di 15 giorni a un massimo di un anno.

LENTI. È sempre troppo. Il Governo sarebbe disposto ad accettare da 15 giorni a tre mesi?

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Facciamo da 15 giorni a sei mesi.

LENTI. Accetto.

PRESIDENTE. L'articolo 27 rimane pertanto così formulato:

ART. 27.

« Salvo i casi di particolare tenuità, alla condanna penale per ciascuno dei reati previsti dal precedente articolo consegue la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del Codice penale.

In caso di recidiva, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 99 e seguenti del Codice penale, alla condanna consegue la sospensione dall'esercizio dell'attività di produzione o di commercio di materie prime od

oggetti di metalli preziosi per un periodo da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 6 mesi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La Presidenza della Commissione avanza formale riserva di coordinamento finale dei singoli articoli e del complesso della legge. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Il disegno di legge sarà subito posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta dell'8 novembre 1967 e di quello esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di egge:

« Modificazioni alla legge 15 settembre 1964, n. 755, sulla regolamentazione della vendita a rate » (*Approvato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (4070).

Presenti e votanti . . . . 25
Maggioranza . . . . . 13
Voti favorevoli . . . 25
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alesi, Amasio, Ariosto, Baldani Guerra, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bova, Brighenti, Cervone, Colleoni, Demarchi, Di Vagno, Dosi, Gelmini, Girardin, Helfer, Longoni, Malfatti Francesco, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Olmini, Origlia, Piccinelli, Titomanlio Vittoria.

« Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi » (*Approvato dal Senato della Repubblica*) (3757).

Presenti votanti . . . . . 26
Maggioranza . . . . . 14
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari . . . . 0

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge, dichiaro assorbite le proposte di legge n. 1559 e 2550.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alesi, Amasio, Ariosto, Baldani Guerra, Bastianelli, Biaggi Francantonio, Biaggi Nullo, Bova, Brighenti, Cervone, Colleoni, Demarchi, Di Vagno, Dosi, Gelmini, Girardin, Helfer, Lenti, Longoni, Malfatti Francesco, Merenda, Mussa Ivaldi Vercelli, Olmini, Origlia, Piccinelli, Titomanlio Vittoria.

**La seduta termina alle 13,30.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO